

n. [REDACTED] R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca De Luca, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile promossa da [REDACTED] nato a Buenos Aires il [REDACTED];
[REDACTED] nata a Buenos Aires il [REDACTED]; [REDACTED] nata il
[REDACTED]; [REDACTED] nata a Buenos Aires il [REDACTED]; [REDACTED] nato a
Buenos Aires il [REDACTED], con il patrocinio dell'avv.to SANTORO CLAUDIA;

nei confronti del

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato // non costituito;

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO;

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

ooo

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da [REDACTED] nato il [REDACTED] a Solopaca Italia Provincia di Benevento, successivamente emigrato in Argentina ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.

Il Ministero resistente, sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.

La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.

Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.



Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

Senonchè i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato nel 2020 al Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, territorialmente competente per la rispettiva residenza - la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro.

I ricorrenti danno contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di oltre 10 anni dalla presentazione.

Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.

Si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 "chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera". Se ne desume che l'ordinamento italiano non ricollegasse affatto la perdita della cittadinanza italiana alla nascita del figlio di padre italiano in un paese straniero che prevedesse lo *ius soli*, giacché le ipotesi in cui il cittadino nato all'estero "diveniva straniero" erano ristrette a casi ben distinti (figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, figlio nato da padre che non è più italiano già al momento della nascita) e non riguardavano certo il caso del figlio di cittadini che si trovava senza concorso della sua volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove era nato.

Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.



p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate.

Così deciso in Roma, in data 12 luglio 2022.

il Giudice

Francesca De Luca

